



Codice ente	Protocollo n.
10146	0
DELIBERAZIONE N. 21	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **20.30**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in modalità videoconferenza, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TASSI BRUNO	SINDACO	Presente
FOPPA MAURO	CONSIGLIERE	Presente
COLPANI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
GUENNE AWA	CONSIGLIERE	Presente
PELIZZARI GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
MANZOTTI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHI ANDREA OMAR	CONSIGLIERE	Presente
ANDRETTA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
ASPERTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BAITA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RONCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CERESOLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
PIANA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

L'assessore esterno, il Sig. **DEL BENE EMANUELE**, risulta assente.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **08** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessora Guenne la quale relaziona sui contenuti salienti del nuovo regolamento in esame.

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;*

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in approvazione in data odierna;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dal Segretario Comunale con Determinazione n. 103 assunta in data 09/06/2021 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATO che il Piano finanziario TARI di cui al punto precedente viene adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione in data odierna;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'**Allegato A** alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, al punto 2, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e al Titolo IV del Regolamento TARI sopra richiamato;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

RICORDATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze domestiche e non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici, nonché danni morali, generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

CONSIDERATO che con Decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020 n. 126, sono state previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI individuata per ogni Comune come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso;

VISTO che la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato alcune FAQ, richiamate nel Decreto 1° aprile 2021, che forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTA la FAQ n. 11 relativa alla quota di perdita stimata del gettito Tari prevista all'interno del c.d. *Fondone* che specifica: "Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. (omissis)";

VERIFICATO che al netto della copertura del conguaglio TARI relativo alla differenza del Piano Finanziario 2020 rispetto al Piano Finanziario 2019 pari ad € 3.119,00, il *Fondone* Covid residuo e non utilizzato nel corso del 2020 ammonta ad € 36.019,74 opportunamente vincolato in avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 che per tutto quanto sopra sarà destinata al finanziamento delle agevolazioni Tari sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche come sotto illustrato;

VERIFICATO altresì che il fondo di cui all'art. 6 del D.L. Sostegni-bis è attualmente stimato in € 24.650,00 e trova allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre la riduzione del **50%** della tariffa variabile a favore di tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle attività tassate per le categorie 11-18-19-20 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, supermercati e negozi di alimentari, frutta e verdura), e del **15%** della tariffa variabile a favore di tutte le utenze domestiche;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 comma 1 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

ESAURITA la discussione come da resoconto di seduta allegato;

VISTO il vigente Statuto comunale e l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole del Responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 4, espressi in forma palese, a mezzo appello nominale, le cui risultanze sono depositate agli atti;

DELIBERA

1. Di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	51.349,62	518	0,41	47,14
FASCIA B	2	55.264,00	476	0,47	94,29
FASCIA C	3	47.893,00	377	0,52	120,80
FASCIA D	4	42.564,00	337	0,56	153,21
FASCIA E	5	8.906,00	69	0,60	191,52
FASCIA F	> 5	2.465,00	21	0,63	220,98

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27	0,50	0,77
2	Campeggi, distributori carburanti	0,43	0,81	1,24
3	Stabilimenti balneari	0,33	0,62	0,95
4	(Locali deposito) Esposizioni, autosaloni	0,23	0,43	0,66
5	Alberghi con ristorante	0,72	1,34	2,06
6	Alberghi senza ristorante	0,50	0,93	1,43
7	Case di cura e riposo	0,55	1,03	1,58
8	Uffici, agenzie	0,62	1,16	1,78
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,32	0,60	0,92
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,12	1,72
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,81	1,50	2,31
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,55	1,03	1,58
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,62	1,16	1,78
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,79	1,26
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56	1,04	1,60
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,69	5,02	7,71
17	Bar, caffè, pasticceria	2,61	3,77	6,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,28	2,37	3,65
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,36	2,54	3,90
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,37	6,29	9,66
21	Discoteche, night club	0,69	1,08	1,77

2. Di stabilire che la tariffa giornaliera di cui all'art. 21 del Regolamento comunale sia applicata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata della percentuale del 50%;
3. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);

4. Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:
 - **Prima rata** – scadenza 30/09/2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
 - **Seconda rata (Saldo)** – scadenza 01/12/2021 a conguaglio di quanto già versato;
5. Di disporre la riduzione del 50% della tariffa variabile a favore delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle per le quali viene applicata la categoria tariffaria 11-18-19-20 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, supermercati e negozi di alimentari, frutta e verdura);
6. Di disporre altresì la riduzione del 15% della tariffa variabile alle utenze domestiche;
7. Di stabilire che le suddette riduzioni potranno essere applicate sin dalla prima rata, demandando ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti;
8. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
9. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
10. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 4, espressi in forma palese, a mezzo appello nominale, le cui risultanze sono depositate agli atti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Tassi Bruno

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).